

COMUNE DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Questo Regolamento, che si compone di 24 pagine, ha per oggetto alcune norme intese a regolare l'attività di polizia mortuaria del Comune di Telese Terme nel caso della cessazione della vita, per ciò che attiene alla custodia delle salme, al loro trasporto, alle onoranze funebri a loro tributate e alla loro sepoltura.

Per ogni caso particolare, ogni eccezione o dettaglio, o più semplicemente per ogni cosa non presa in considerazione da questo Regolamento, il Comune di Telese Terme fa riferimento alle leggi dello Stato vigenti in materia e precisamente:

- al Testo Unico sulle Leggi Sanitarie 27/07/1934,
- al DPR 10/09/1990 n. 285
- alla Legge 30/03/2001 n. 130
- ad ogni altra legge dovesse entrare in vigore in materia
- al Codice Civile

che per altro si intendono interamente recepite nel Regolamento stesso.

Tutte le quote, le tariffe, i diritti e i costi delle concessioni riportate in questo Regolamento vengono determinate secondo le norme in atto.

INDICE

Titolo 1: Norme generali

Articolo 1: Funzioni del Comune

Articolo 2: Competenze del Comune

Articolo 3: Responsabilità

Articolo 4: Documenti a disposizione del pubblico

Articolo 5: Servizi gratuiti

Articolo 6: Servizi a pagamento

Titolo 2: Trasporti funebri

Articolo 1: Trasporti funebri nel nostro Comune

Articolo 2: Autorizzazione al trasporto di una salma

Articolo 3: Norme generali per i trasporti funebri

Articolo 4: Trasporto a spalla

Articolo 5: Riti religiosi

Titolo 3: Cimitero e costruzioni cimiteriali

Articolo 1: Delimitazioni delle zone in un cimitero

a) Campi per inumazione

- 2: Costituzione dei campi per inumazione
- 3: Cippi su tombe gratuite
- 4: Lapidi e croci su tombe ad inumazione privata
- 5: Arbusti decorativi sulle fosse private
- 6: Fotografie e iscrizioni
- 7: Fiori e piccole piante
- 8: Ornamenti alle sepolture
- 9: Concessione delle aree per fosse

b) Costruzioni comunali costituite da loculi (colombari)

- 10: Tumulazione nei loculi e relative concessioni

c) Cappelle private o di famiglia

- 11: Tumulazione in cappelle di famiglia e relative concessioni

d) Cellette-ossario

- 12: Custodia dei resti mortali: cellette-ossario, loculi ed ossario comune
- 13: Concessione di una celletta ossario

e)Ossario comune

14: Costituzione dell'ossario comune

15: Tumulazioni provvisorie

16: Autorizzazione alla cremazione

Titolo 4: Inumazioni e tumulazioni

Articolo 1: Preparazione del feretro per l'inumazione

Articolo 2: Dettagli normativi

Articolo 3: Uso dei loculi per la tumulazione

Articolo 4: Preparazione del feretro per la tumulazione

Articolo 5: Chiusure del loculo

Articolo 6: Abbellimenti dei loculi

Articolo 7: Manutenzione delle cappelle

Titolo 5: Concessioni cimiteriali

Articolo 1: Domande

2: Assegnazione di un loculo

3: Diritto d'uso

4: Revoca delle concessioni

5: Concessionario

6. Scadenza della concessione

7: Vigilanza del Sindaco

- 8: Esercizio del diritto d'uso
- 9: Rinuncia al diritto d'uso
- 10: Morte del concessionario
- 11: Estinzione della famiglia
- 12: Scadenza e rinnovo delle concessioni
- 13: Decadenza e revoca di una concessione
- 14: Procedimento per la revoca di una concessione
- 15: Dichiarazione di revoca
- 16: Registro per la rilevazione dei dati: registro dei cimiteri
- 17: Concessioni perpetue
- 18: Estinzione delle concessioni
- 19: Retrocessione di una concessione

Titolo 6: Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 1: Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

- 2: Presenza di famigliari alle esumazioni ordinarie
- 3: Esumazioni straordinarie. Spostamenti
- 4: Illuminazione votiva
- 5: Servizi a pagamento
- 6: Presenza di famigliari alle esumazioni straordinarie
- 7: Recupero di oggetti dalle esumazioni
- 8: Divieto temporale di esumazione
- 9: Materiale di valore artistico

Titolo 7: Altre disposizioni

Articolo 1: Esecuzione dei lavori

Articolo 2 : Introduzione e deposito di materiali

Articolo 3: Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

Articolo 4: Sanzioni

Articolo 5: Orario di apertura

Articolo 6: Divieti

Articolo 7: Obblighi e divieti del personale dei cimiteri

Articolo 8: Misure profilattiche

Titolo 8: Misure transitorie finali

Articolo 1: Efficacia del Regolamento

Articolo 2: Decorrenza del presente Regolamento

Articolo 3: Concessioni precedentemente rilasciate

Articolo 4: Norme finali

TITOLO 1 : NORME GENERALI.

Articolo 1: FUNZIONI DEL COMUNE.

Questo Regolamento riguarda tutte le funzioni inerenti il Comune in caso di decessi, trasporti funebri, gestione e custodia dei cimiteri e di tutte le attività connesse.

Articolo 2: COMPETENZE DEL COMUNE.

Il servizio di Polizia Mortuaria nel Comune viene esercitato dal Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo e di Ufficiale Sanitario Locale, per mezzo dei Responsabili di Servizio dei vari Uffici Comunali e del Coordinatore Sanitario della A.S.L. competente per territorio.

Indicativamente queste funzioni sono svolte dall'Ufficio Servizi Demografici per gli adempimenti amministrativi, dall'Ufficio di Ragioneria per le concessioni, i contratti e gli atti contabili in genere e dall'Ufficio Tecnico per ogni adempimento di natura tecnica.

Articolo 3: RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri non si debbano verificare situazioni di pericolo.

Il Comune non assume responsabilità per atti commessi da estranei anche se compiuti con mezzi o strumenti a disposizione del pubblico, soprattutto se utilizzati in modo difforme al consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose risponde secondo il Codice Civile o Penale a seconda della rilevanza.

Articolo 4: DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

Presso l'Ufficio Servizi Demografici sono conservati e tenuti a disposizione del pubblico:

A) I Registri del Cimitero

B) Copia del presente Regolamento di Polizia Mortuaria

Vengono invece affissi in bacheca all'ingresso del cimitero:

C) Informazioni destinate al pubblico

D) Provvedimenti del Sindaco riguardanti le esumazioni e le estumulazioni ordinarie

Articolo 5: SERVIZI GRATUITI.

Nel caso di persone appartenenti a famiglie bisognose e nel caso di famiglie irreperibili, il Comune fornisce gratuitamente i servizi essenziali alla sepoltura. Il Sindaco, per mezzo di informazioni assunte, accerta lo stato di bisogno o di indigenza riservandosi in ogni caso il diritto di rivalersi su aventi causa. Fatto salvo il diritto di rivalsa, sono gratuiti i seguenti servizi:

- la visita necroscopica effettuata dal Medico Responsabile dell'ASL
- il trasporto delle salma
- il feretro
- l'inumazione in campi comuni

Questi servizi vengono forniti gratuitamente nel caso in cui non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico.

E' di regola gratuita la deposizione delle ossa nell'ossario comune.

Articolo 6: SERVIZI A PAGAMENTO.

Tutti i servizi vengono forniti a pagamento. Le quote relative ai diritti e ai costi delle concessioni vengono determinate secondo le norme in atto.

TITOLO 2: TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 1: TRASPORTI FUNEBRI NEL NOSTRO COMUNE.

Per trasporti funebri si intendono i trasporti di salme, feretri, cassette-ossario, urne cinerarie attraverso il territorio comunale, qualunque sia la destinazione, qualunque sia il motivo.

Articolo 2: AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI UNA SALMA.

L'incarico di un trasporto funebre deve essere conferito a imprese funebri in regola con le leggi vigenti in materia. Il trasporto di una salma è in ogni caso espressamente autorizzato dal Sindaco.

Articolo 3: NORME GENERALI PER I TRASPORTI FUNEBRI.

Per il trasporto, la salma deve essere composta conformemente alle prescrizioni di legge.

Durante il trasporto, il feretro viene preso in consegna dall'incaricato alla traslazione assieme ai documenti di autorizzazione al trasporto, all'autorizzazione al seppellimento e a tutti gli altri documenti eventualmente necessari. L'incaricato al trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Articolo 4: TRASPORTO A SPALLA.

Nei casi in cui la famiglia decida che il trasporto venga effettuato, lungo tutto il percorso o solo in parte, a piedi recando il feretro a spalla, il trasporto stesso verrà effettuato sotto la totale responsabilità dei famigliari i quali assicurano, in forza di questo regolamento, che la traslazione verrà effettuata in condizioni di sicurezza tali da evitare danni al feretro e da assicurare l'incolumità delle persone che trasportano o seguono il feretro.

Sempre in forza di questo Regolamento, il Sindaco è esonerato formalmente e completamente da ogni responsabilità conseguente al trasporto a spalla.

Articolo 5: RITI RELIGIOSI.

I sacerdoti della Chiesa Cattolica o i Ministri di altri culti, intervenuti all'accompagnamento funebre della salma, si adeguano alle disposizioni dell'Autorità Civile inerenti lo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

TITOLO 3: CIMITERI E COSTRUZIONI CIMITERIALI

Articolo 1: DELIMITAZIONE DELLE ZONE NEL CIMITERO.

Nel cimitero sono individuate le zone di seguito descritte:

- a) Campi per interrimento del feretro o inumazione. In questa zona vengono effettuate sia le sepolture gratuite sia le sepolture private.
- b) Costruzioni comunali costituite da loculi (colombari) ad uso privato per tumulazioni individuali
- c) Cappelle private o di famiglia
- d) Cellette-ossario
- e) Ossario comune

La delimitazione di queste zone è riportata nella specifica planimetria a disposizione del pubblico in Comune.

a) Campi per inumazione

Articolo 2: COSTITUZIONE DEI CAMPI PER INUMAZIONI.

Nei campi per le inumazioni vengono ricavati gli spazi sia per le sepolture gratuite che per le sepolture private. Misure, profondità delle fosse e posizioni sono determinate dall'Ufficio Tecnico in base a considerazioni di opportunità e in base alle vigenti leggi in materia.

Articolo 3: CIPPI SU TOMBE GRATUITE.

Ad inumazione avvenuta, la fossa verrà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo recante un numero progressivo e l'anno del seppellimento. Successivamente sul cippo dovrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione di: cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 4: LAPIDI E CROCI SU TOMBE AD INUMAZIONE PRIVATA.

Dietro autorizzazione dell'Ufficio Tecnico, sulle inumazioni private possono essere collocati copritomba in cemento o pietra o altro materiale consueto con le seguenti dimensioni: Lunghezza, cm 220, Larghezza cm 100, Altezza dal piano di campagna cm 25. Sulle fosse possono essere collocate a cura dei famigliari lapidi, croci in legno o in altro materiale consueto di spessore non superiore a cm 10 e di altezza non superiore a cm 180, previo pagamento delle quote stabilite secondo le norme in atto.

Articolo 5: ARBUSTI DECORATIVI SULLE FOSSE PRIVATE.

Sulle fosse in campi privati sono ammessi arbusti di altezza non superiore a cm 110. Qualora eccedenti questa misura, gli arbusti dovranno essere ridotti su semplice invito dell'Ufficio Tecnico. In caso di inadempienza, il Comune provvederà a propria discrezione e a spese dell'interessato inadempiente.

Articolo 6: FOTOGRAFIE E ISCRIZIONI.

Nei campi ad inumazione, sulle lapidi o sulle croci possono essere collocate le fotografie dei defunti con i relativi dati anagrafici.

Articolo 7: FIORI E PICCOLE PIANTE.

Nei campi ad inumazione si possono deporre fiori e coltivare piccole aiuole purché non venga dato ingombro, cioè nel rispetto dei limiti della tomba.

Articolo 8: ORNAMENTI ALLE SEPOLTURE.

Sono subordinati ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico:

- l'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri, parti ornamentali stabili o semifisse in campi ad inumazione
- l'introduzione nel cimitero dei relativi materiali

Per ottenere la prevista autorizzazione, i concessionari sono tenuti a presentare all'Ufficio Tecnico una istanza corredata da un dettagliato progetto.

I materiali e le attrezzature possono essere introdotti nel cimitero solo per il tempo necessario all'installazione. I materiali, i pezzi, le parti devono essere, nel limite del possibile, introdotte nel cimitero già predisposti, preparati e lavorati.

Articolo 9: CONCESSIONE DELLE AREE PER FOSSE.

Le aree necessarie alle fosse di campi privati vengono concesse per un periodo di 10 anni dalla data della sepoltura.

b) Costruzioni comunali costituite da loculi (colombari)

Articolo 10: TUMULAZIONE NEI LOCULI E RELATIVE CONCESSIONI.

I loculi per le tumulazioni private individuali vengono costruiti dal Comune in conformità a quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia. Essi vengono concessi in uso per 99 anni; la concessione può essere rinnovata su richiesta di persone aventi diritto per un periodo pari a quello iniziale dietro il pagamento di quote in vigore al momento della richiesta di rinnovo. Le quote per il rilascio delle concessioni vengono determinate secondo le norme in atto.

c) Cappelle private o di famiglia.

Articolo 11: TUMULAZIONE IN CAPPELLE DI FAMIGLIA E RELATIVE CONCESSIONI.

Le cappelle di famiglia vengono costruite dai privati previa concessione dell'area di sedime, in conformità a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia. Queste cappelle di famiglia vengono concesse in uso per 99 anni; la concessione può essere rinnovata su richiesta di persone aventi diritto per un periodo pari a quello iniziale dietro il pagamento di quote in vigore al momento della richiesta di rinnovo. Le quote per il rilascio della concessione vengono determinate secondo le norme in atto.

d) Cellette-Ossario.

Articolo 12: CUSTODIA DEI RESTI MORTALI:CELLETTE-OSSARIO, LOCULI, OSSARIO COMUNE.

Le cellette-ossario sono costruite per contenere i resti mortali, raccolti in apposite cassette di dimensioni standard, dopo una esumazione. La conservazione dei resti mortali raccolti da una esumazione, oltre che nella celletta ossario, può aver luogo anche in un loculo in concessione, fino al riempimento fisico del loculo stesso.

Articolo 13: CONCESSIONE DI UNA CELLETTA-OSSARIO.

Le cellette ossario, costruite di norma ad opera del Comune, devono essere richieste in occasione di esumazioni ordinarie.

Le cellette-ossario vengono concesse in uso su richiesta per la durata di 40 anni; la concessione può essere rinnovata su richiesta di persone aventi diritto per un periodo pari a quello iniziale dietro il pagamento di quote in vigore al momento della richiesta di rinnovo.

Le quote per il rilascio della concessioni vengono determinate secondo le norme in atto.

e)Ossario comune

Articolo 14: COSTITUZIONE DELL'OSSARIO COMUNE.

Qualora non sia dato seguito ad una soluzione prevista agli articoli precedenti, i resti mortali di una esumazione verranno raccolti nell'ossario comune. L'Ossario Comune, costituito per lo più da una cella sotterranea, raccoglie i resti mortali che non hanno trovato diversa sistemazione.

Articolo 15: TUMULAZIONI PROVVISORIE.

Verificandosi una situazione di emergenza, il Responsabile del Servizio, constatata l'eccezionalità del caso, accertato che la necessità è limitata a tempi realmente brevi comunque mai superiori a 18 mesi, può, su precisa richiesta, autorizzare una tumulazione provvisoria in un loculo libero. Qualora, scaduto il periodo di sofferenza, la famiglia non provveda alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, con una sua ordinanza, all'estumulazione del feretro e alla sua inumazione in campo comune, accollando l'intero costo dell'operazione al richiedente.

Articolo 16: AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dal Sindaco su richiesta dei famigliari; le modalità operative sono determinate dal Responsabile del Servizio secondo quanto stabilito dalle specifiche leggi vigenti in materia. Le spese per la cremazione sono totalmente a carico del richiedente.

TITOLO 4: INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 1: PREPARAZIONE DEL FERETRO PER L'INUMAZIONE.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altri materiale non biodegradabile, tranne ovviamente nei casi di feretri trasportati da altri Comuni. Sulla cassa in legno deve essere apposta una targhetta di metallo con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita, della data di morte del defunto.

Articolo 2: DETTAGLI NORMATIVI.

Sia per ciò che riguarda la sepoltura in loculo sia per ogni altra norma riguardante l'inumazione, questo Regolamento rimanda alla legislazione dello Stato.

Articolo 3: USO DEI LOCULI PER LA TUMULAZIONE.

Per tumulazione si intende la sepoltura del feretro in appositi loculi approntati dal Comune in costruzioni che possono essere sotto terra o fuori terra (colombari).

I loculi, che vengono costruiti dal Comune, vengono dati in concessione a privati che ne fanno richiesta. Ogni loculo può contenere un solo feretro, ma è ammessa la presenza contemporanea di eventuali cassette-ossario fino a capienza fisica del sepolcro. Le quote per il rilascio delle concessioni vengono determinate secondo le norme in atto.

Articolo 4: PREPARAZIONE DEL FERETRO PER LA TUMULAZIONE.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in una duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo. Sulla cassa in legno deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita, della data di morte del defunto.

Articolo 5: CHIUSURE DEL LOCULO.

La chiusura del loculo deve essere realizzata a cura del concessionario con muratura di mattoni pieni a una testa e intonacata nella parte esterna.

Articolo 6: ABBELLIMENTI DEI LOCULI.

I loculi dati in concessione vengono dotati di un rivestimento della bocca con una lastra di marmo di tipo unificato. Oltre alla chiusura in mattoni con stabilitura, il loculo viene chiuso quindi con una lastra di marmo uguale per tutti i loculi.

Articolo 7: MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE E DEI LOCULI.

La manutenzione delle sepolture private, quali ad esempio le cappelle di famiglia e dei loculi, spetta ai concessionari interessati. Per manutenzione si intendono sia gli interventi ordinari che quelli straordinari. E' a carico del concessionario anche l'esecuzione di quelle opere che il Comune ritenesse di prescrivere perché dettate da motivi di decoro, sicurezza o igiene.

TITOLO 5: CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 1: DOMANDE.

Chiunque intenda ottenere una concessione di sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco indicando il tipo di concessione richiesta. La domanda di concessione comporta l'accettazione di tutte le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 2: ASSEGNAZIONE DI UN LOCULO.

L'assegnazione dei loculi verrà fatta seguendo l'ordine cronologico delle domande di prenotazione pervenute al Protocollo Generale del Comune. A fronte di questo ordine, di norma verranno assegnati i loculi di una fila dal basso verso l'alto e da sinistra a destra fino al termine della fila per risalire alla fila successiva.

Articolo 3 DIRITTO D'USO.

Il concessionario acquisisce il diritto alla sepoltura privata. Con la concessione il Comune conferisce il solo diritto d'uso per la sepoltura. Questo diritto non è commerciabile né cedibile o trasferibile per atti "inter vivos" o per disposizioni testamentarie. Ogni atto contrario è nullo per diritto.

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto ai regimi dei beni demaniali e lascia integro il diritto di proprietà pubblica del Comune.

La concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione, redatto in forma di scrittura privata, contenente, tra l'altro, l'individuazione della concessione, la persona del concessionario, le salme destinate ad esservi accolte, la prova dell'avvenuta corresponsione della quota di concessione.

Articolo 4: REVOCA DELLE CONCESSIONI.

Le concessioni sono soggette a revoca per esigenza di pubblico interesse o per inadempimento del concessionario, nelle forme e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 5: CONCESSIONARIO.

Per concessionario si intende la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione per sé o per altre persone.

Articolo 6: SCADENZA DELLA CONCESSIONE.

Allo scadere del tempo previsto dalla concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo e, se i tempi per la mineralizzazione del cadavere sono spirati, procede alla liberazione del loculo dai resti mortali e al loro collocamento in ossario comune addebitandone i costi al concessionario, sempre che il concessionario stesso o i suoi aventi causa non richiedano o il rinnovo della concessione in base a quanto stabilito dal presente Regolamento o la collocazione dei resti mortali in cellette-ossario.

Se i tempi per la mineralizzazione del cadavere non sono compiuti, il concessionario che non intenda rinnovare la concessione potrà chiedere al competente Ufficio Comunale un breve prolungamento della concessione in atto. I tempi e i costi del prolungamento eventualmente concesso verranno determinati con provvedimento di Giunta.

La costruzione di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di un anno dalla data della relativa convenzione comunale.

Articolo 7: VIGILANZA DEL SINDACO.

Il Sindaco esercita la vigilanza con fini di Polizia Mortuaria. Scopo della sua vigilanza sono anche il mantenimento dello stato di decoro del cimitero, l'esercizio dei diritti d'uso e la trasmissione dei diritti stessi.

Articolo 8: ESERCIZIO DEL DIRITTO D'USO.

Nessuna richiesta riguardante seppellimenti o esumazioni viene autorizzata qualora sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente o in presenza di una opposizione da parte di aventi causa.

Eventuali controversie tra aventi diritto dovranno essere risolte davanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti tra gli aventi diritto stessi.

Articolo 9: RINUNCIA AL DIRITTO D'USO.

Un concessionario può dichiarare la sua rinuncia al diritto di sepoltura. Nell'atto di rinuncia deve essere precisata la posizione e la volontà di tutti gli aventi causa. L'atto di rinuncia non costituisce di per sé atto di disponibilità della concessione bensì una variazione nell'esercizio del diritto d'uso.

Articolo 10: MORTE DEL CONCESSIONARIO.

In caso di decesso del Concessionario di una sepoltura i discendenti legittimi o gli aventi causa sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco entro sei mesi dalla data del decesso richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione, fermo restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto alla voltura dell'intestazione, il Comune si attiva affinché la concessione abbia un intestatario vivente.

A questo fine, in occasione di una qualsiasi richiesta riguardante una concessione cimiteriale, l'Ufficio Tecnico verifica la regolarità della concessione prima di concedere qualsiasi autorizzazione. Eventuali volture necessarie dovranno essere fatte contestualmente alla richiesta riguardante la concessione.

Articolo 11: ESTINZIONE DELLA FAMIGLIA.

La famiglia viene considerata estinta quando, a seguito della morte del concessionario, non ci siano più persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario.

Trascorsi 99 anni dalla data dell'ultima tumulazione, il Comune provvede alla revoca della concessione.

Articolo 12: SCADENZA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI.

Il Comune provvederà a segnalare al concessionario o ai suoi aventi causa la scadenza della concessione di sepoltura privata.

Qualora il concessionario o i suoi aventi causa non fosse reperibile, la segnalazione dovrà effettuarsi mediante affissione al pubblico di un avviso da esporre all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, preferibilmente nel periodo della commemorazione dei defunti.

Articolo 13: DECADENZA E REVOCA DI UNA CONCESSIONE.

Il Comune si riserva in ogni momento la facoltà di revocare una concessione di sepoltura privata per motivi di funzionalità o di decoro oppure a seguito di violazione del presente regolamento. Ciò anche a seguito di comportamenti inadeguati che ledano il diritto di altri concessionari o del pubblico ad usufruire del cimitero o delle concessioni.

Articolo 14: PROCEDIMENTO PER LA REVOCA DI UNA CONCESSIONE.

Ogniqualevolta si renda necessario procedere ad una dichiarazione di revoca o decadenza di una concessione, il Responsabile del Servizio provvede a notificare agli interessati i motivi per i quali si intende prendere questa decisione intimando al concessionario di prendere i necessari provvedimenti nel termine di 30 giorni.

Decorso il termine suddetto senza che l'interessato abbia provveduto, viene pronunciata la dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 15: DICHIARAZIONE DI REVOCA.

La revoca di una concessione cimiteriale è pronunciata con atto del Responsabile del Servizio.

Articolo 16: REGISTRO PER LA RILEVAZIONE DEI DATI. REGISTRO DEL CIMITERO

Ogni sepoltura privata viene registrata su un Registro del Cimitero riportando tra l'altro l'indicazione della natura della concessione, il concessionario e la persona sepolta.

Il sistema delle schede e dei registri compilati a mano può essere sostituito da un sistema informatico. In questo caso i relativi tabulati verranno stampati una volta l'anno in duplice copia e verranno conservati agli atti comunali.

Articolo 17: CONCESSIONI PERPETUE.

Le sepolture private perpetue, concesse a tempo indeterminato prima dell'entrata in vigore del DPR 21/10/1975 n° 803, conservano questa caratteristica. Si intende che ogni altra concessione perpetua ha una durata di 99 anni.

Articolo 18: ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, fatto salvo quanto disposto per questo caso dalle vigenti leggi in materia.

Articolo 19: RETROCESSIONE DI UNA CONCESSIONE.

Per retrocessione si intende il ritorno della disponibilità e del diritto d'uso di un loculo vuoto dal concessionario al Comune.

Nel caso di retrocessione anticipata di loculi, siano o non siano essi stati utilizzati, il Comune provvederà al rimborso "una tantum" agli aventi diritto di una quota determinata secondo le norme in atto. Questi rimborsi verranno fatti con l'esclusione di tutti gli oneri e spese sostenute dal Comune.

TITOLO 6: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.

Per esumazione si intende l'operazione di disseppellimento di un feretro sepolto nella terra.

Per estumulazione si intende l'operazione di disseppellimento di un feretro sepolto in un loculo ricavato in un manufatto in muratura fuori terra o sotto terra.

Il disseppellimento generico di un cadavere viene qui chiamato esumazione.

Articolo 1: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE.

Sono esumazioni ordinarie:

- quelle eseguite allorché si è completato il periodo previsto dalla legge per la mineralizzazione dei cadaveri
- quelle effettuate allo spirare del termine della concessione se è trascorso il periodo previsto per la mineralizzazione del cadavere

Articolo 2: PRESENZA DI FAMILIARI ALLE ESUMAZIONI ORDINARIE.

Nel caso di esumazione ordinaria, i familiari dietro richiesta possono presenziare alle operazioni di apertura della bara e di esumazione del cadavere.

Articolo 3: ESUMAZIONI STRAORDINARIE. SPOSTAMENTI.

Sono considerate esumazioni straordinarie tutte quelle non previste al precedente Articolo 1.

Le esumazioni straordinarie possono essere richieste dall'Autorità Giudiziaria nell'interesse di un procedimento giudiziario o dai parenti più stretti per procedere alla cremazione della salma o al suo spostamento. Il Sindaco, qualora ricorrano motivi debitamente comprovati, regola le riesumazioni straordinarie richieste dai familiari con proprio provvedimento. Tutta questa materia è regolata da precise norme di legge alle quali questo Regolamento fa riferimento.

In casi di necessità, i lavori di esumazione possono essere eseguiti, sotto la sorveglianza del competente ufficio, mediante appalto a ditte, previa adozione di apposita deliberazione in merito.

I parenti o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, possono assistere alle esumazioni.

ILLUMINAZIONE VOTIVA

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà, in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe.

Articolo 4: SERVIZI A PAGAMENTO

1) Sono a carico dei privati i seguenti servizi cimiteriali:

- la tumulazione in tomba di famiglia ed in loculo;
- l'inumazione in tomba privata o in campo comune;
- la cremazione;
- l'inumazione di salma estratta da loculo;
- l'esumazione ordinaria e straordinaria;
- l'estumulazione ordinaria e straordinaria;
- la raccolta delle ossa nelle tombe private in occasione delle esumazioni ordinarie;
- la collocazione delle cassetine ossario nelle cellette dell'ossario a pagamento;
- la collocazione delle urne cinerarie nelle cellette del cinerario a pagamento;
- la collocazione di cassetine ossario o di urne cinerarie nelle tombe private ad inumazione o a tumulazione.

2) Nel servizio di cremazione sono compresi, oltre alla tariffa d'uso dell'impianto di cremazione che si andrà a realizzare, il trasporto della salma al più vicino crematorio e la fornitura della cassa di zinco eventualmente necessaria per il trasporto.

Articolo 5: PRESENZA DI FAMIGLIARI ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE.

Nel caso di una esumazione straordinaria, solo l'Autorità Giudiziaria o il Sindaco possono autorizzare la presenza di familiari o estranei all'apertura della bara. Questa autorizzazione viene rilasciata solo per precisi e specifici motivi. Nessun limite è posto alla presenza di persone nel caso di spostamento di una bara da un posto ad un altro.

Articolo 6: RECUPERO DI OGGETTI DALLE ESUMAZIONI.

Qualora i familiari o altri aventi causa presumano che nel corso delle esumazioni possano essere recuperati oggetti preziosi o ricordi personali, devono avvertire il personale addetto all'operazione prima che questa abbia luogo.

I materiali e le opere installate sulle inumazioni private restano di proprietà dei concessionari che sono tenuti a rimuoverli entro 3 giorni dalla esumazione o dalla scadenza della concessione. Decorso questo termine, il Responsabile del Servizio diffida i concessionari che ancora non avessero provveduto a rimuovere tutti i materiali obsoleti. In caso di mancata esecuzione, i materiali e le opere verranno smantellate dal Comune che addebiterà i costi dell'operazione al concessionario.

Il Responsabile del Servizio, dietro richiesta del concessionario, può autorizzare il reimpiego di materiale rimosso per opere destinate alla sepoltura di parenti e affini.

Articolo 7: DIVIETO TEMPORALE DI ESUMAZIONE.

Salvo casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

L'esumazione della salma di una persona morta di malattia infettiva contagiosa deve essere autorizzata da un Responsabile Sanitario il quale dichiara che l'esumazione può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 8: MATERIALE DI VALORE ARTISTICO.

Le opere ritenute di valore artistico vengono smantellate ad opera del Comune e conservate all'interno del cimitero, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di 30 giorni dalla esumazione.

TITOLO 7: ALTRE DISPOSIZIONI.

Articolo 1: ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1) Le imprese che eseguono i lavori non possono dare inizio agli stessi senza il consenso del custode;
- 2) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare danni;
- 3) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile tecnico del servizio cimiteriale;
- 4) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio cimiteriale; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 2: INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

- 1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione di lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile tecnico del servizio cimiteriale;
- 2) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile tecnico del servizio cimiteriale;
- 3) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal servizio cimiteriale.

Articolo 3: SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

- 1) Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali;
- 2) Le imprese devono sospendere, 5 giorni prima, tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 4: SANZIONI

- 1) Chiunque dà inizio a lavori edili nell'ambito del cimitero senza aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco, sarà punito con una sanzione amministrativa di euro 500,00.
- 2) Coloro che danno inizio a lavori edili senza il consenso del custode, saranno puniti con una sanzione amministrativa di euro 200,00.

Articolo 5: ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA

- 1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'entrata del cimitero;
- 2) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile amministrativo del servizio cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi;
- 3) La chiusura del cimitero è data di regola a mezzo avviso verbale del custode o suo incaricato entro l'ora prescritta;
- 4) L'entrata dei visitatori al cimitero è ammessa, secondo il presente regolamento, fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario;

- 5) Orario di apertura:

I NVERNALE

- Dal 1 novembre al 31 marzo

FERIALI 8-12 15-17

FESTIVI 8-12 15-17

ESTIVO

- Dal 1 aprile al 31 ottobre

FERIALI 8-12 17-19

FESTIVI 8-12 17-19

Il Lunedì, il Lunedì in Albis e il 15 agosto il cimitero resterà chiuso.

Articolo 6: DIVIETI.

All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, incompatibile con la sacralità del luogo e con la sua destinazione.

In particolare è specificamente vietato:

- a) fumare, alzare il tono della voce, cantare al di fuori delle pubbliche cerimonie, usare a sproposito strumenti di diffusione sonora;
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- c) togliere dalle altrui sepolture fiori, piante, ornamenti, oggetti votivi;
- d) abbandonare rifiuti, fiori secchi al di fuori dei recipienti per la spazzatura;
- e) asportare dal cimitero fiori, oggetti, ornamenti senza l'autorizzazione del necroforo;
- f) calpestare le aiuole, le sepolture; sedere sulle sepolture; scrivere sulle sepolture;
- g) disturbare il raccoglimento dei visitatori in qualsiasi modo, soprattutto con l'offerta di oggetti o servizi;
- h) distribuire volantini e indirizzi, raccogliere petizioni, porre in atto azioni di pubblicità di enti privati;
- i) eseguire lavori su sepolture, cappelle, loculi senza autorizzazione del Comune;
- j) chiedere elemosine, fare questue, raccogliere fondi senza specifica autorizzazione del Sindaco;
- k) assistere a esumazioni di persone estranee o a esumazioni per le quali assistere sia espressamente vietato;
- l) riprodurre su monumenti o oggettistica di qualsiasi genere o dimensione forme pubblicitarie della ditta produttrice o fornitrice;

- m) salvo che in occasione delle commemorazione dei defunti, svolgere riunioni, manifestazioni, cortei;
- n) coltivare piante o essenze vegetali che abbiano radicazione profonda e invadente;
- o) introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, automezzi, autocarri o simili salvo che in ragione di lavori da eseguire. Questo divieto non si applica ai mezzi comunali;
- p) introdurre nel cimitero cani o altri animali anche se tenuti al guinzaglio;
- q) indossare abiti non consoni alla dignità del luogo;

Articolo 2: OBBLIGHI E DIVIETI DEL PERSONALE DEL CIMITERO.

Il personale adibito alla cura del cimitero è tenuto a rispettare il presente Regolamento e a farlo rispettare da chiunque acceda al cimitero.

Il personale addetto al cimitero è inoltre tenuto a:

- mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico
- mantenere un abbigliamento decoroso, consono alle caratteristiche del luogo
- fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza

Al personale addetto al cimitero è invece vietato:

- accettare compensi sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività attinenti ai cimiteri anche quando ciò non costituisca promozione pubblicitaria
- trattenere, per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la trasgressione agli obblighi e ai divieti sopra descritti richiede a seconda dei casi provvedimenti disciplinari di diversa misura.

Articolo 3: MISURE PROFILATTICHE.

Il necroforo è sottoposto a vaccinazione antitetanica e a tutte le altre misure di prevenzione degli infortuni come previsto dalle vigenti leggi in materia.

Titolo 8: NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 1: EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.

Le disposizioni del presente Regolamento, per quanto possibile, si applicano anche ai rapporti istituiti anteriormente.

Chiunque ritenga di poter vantare un diritto qualsiasi sorto in precedenza, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, deve presentare in Comune una istanza accompagnata da atti e documenti comprovanti quanto richiesto.

Il provvedimento del Responsabile del Servizio, con il riconoscimento di eventuali diritti pregressi, viene notificato all'interessato e conservato agli atti del Comune

Articolo 2: DECORRENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale

Articolo 3: CONCESSIONI PRECEDENTEMENTE RILASCIATE.

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire il regime indicato nella concessione stessa.

Articolo 4: NORME FINALI.

Il presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione.